

Circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 24/01/1963

Modifiche alla Circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 relativa a "norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio, e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere"

Testo:

Il sostanziale progresso nei riguardi della sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali, determinato dall'adozione della pellicola ininfiammabile, resa obbligatoria dal disposto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, ha posto in evidenza la necessità di apportare alcune modifiche alle "norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere" emanate con Circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1961.

Nell'occasione si è ritenuto opportuno introdurre anche altre minori variazioni consigliate dalla esperienza fatta nell'applicazione delle norme citate a partire dalla data della loro emanazione. In conseguenza di ciò si trascrivono le nuove disposizioni definite di intesa col Ministero del Turismo e dello Spettacolo e con la Direzione Generale di P.S., che andranno in vigore dal 1 gennaio 1963 e che sostituiranno quelle degli articoli della circolare predetta, in seguito richiamati, ma che saranno valide solo per quelle sale cinematografiche in cui si proiettano esclusivamente pellicole a supporto ininfiammabile, condizione che deve risultare sia da annotazione nella licenza di esercizio rilasciata dall'Autorità di P.S. sia da targa, apposta sulla porta di ingresso alla cabina di proiezione, recante la scritta "Proiezioni con impiego di sole pellicole di sicurezza".

1. Art. 18: Isolamento dell'edificio.

Il primo comma del predetto articolo è modificato come segue: "I locali devono essere isolati da altri edifici, mediante interposizione di strade o piazze pubbliche o, eccezionalmente, anche di ampi cortili a cielo scoperto o vie private, per non meno di metà del perimetro totale per i teatri con oltre 1.000 posti e di un terzo del perimetro totale per i locali di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo 25".

2. Art. 31: Sipario di sicurezza.

Il primo ed il secondo comma del predetto articolo sono modificati come segue: "Nei teatri con capacità di 1.000 spettatori ed oltre, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza. Nei teatri con capacità inferiore ai 1.000 spettatori e negli altri locali muniti di palcoscenico, la Commissione Provinciale di Vigilanza stabilirà di volta in volta se, in relazione alle dimensioni ed alle condizioni di pericolosità della scena, il boccascena debba essere munito del sipario di sicurezza. L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei locali adibiti normalmente a spettacoli cinematografici con capacità anche superiore a 1.000 spettatori nei quali, saltuariamente, vengono effettuate rappresentazioni teatrali o di arte varia, sempre che il palcoscenico, definito a norma dell'art. 61, 2° comma, della circolare n. 16 del 15 febbraio 1961, abbia dimensione inferiore a mq. 120.

3. Art. 35: Larghezza delle uscite

Il penultimo comma è modificato come segue:

"Le uscite dalla sala devono, di norma, essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale del locale stesso. Qualora ciò risulti impossibile per le caratteristiche del locale, dovrà provvedersi ad assicurare lo sfollamento dei vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei vari corridoi di disimpegno interni in modo da offrire in ogni punto almeno un metro di passaggio per ogni cento spettatori. Saranno sempre però rispettate le dimensioni minime di cui all'art. 34".

4. Art. 77: Ampiezza e servizi.

L'ultimo periodo dell'articolo viene modificato come segue: "Detti cameroni potranno, per il tempo strettamente necessario, essere destinati per effettuare prove a settori a condizione che esistano camerini in numero adeguato per gli artisti o le comparse impegnate nelle prove in atto".

5. Art. 82: Cabina di proiezione.

L'articolo è sostituito dal seguente: "La pianta della cabina di proiezione dovrà essere proporzionata al numero e all'ingombro degli apparecchi che vi saranno collocati in modo che vi sia una larghezza minima di m. 1,00 per la libera circolazione ai lati e posteriormente a ciascuna macchina di proiezione o proiettore. Le dimensioni della cabina debbono essere comunque non inferiori a m. 2,50 nel senso dell'asse di proiezione, a m. 3,00 nel senso trasversale ed a m. 2,50 di altezza".

6. Art. 83: Strutture ed accessori.

L'articolo è sostituito dal seguente: "La cabina ed i relativi corridoi di accesso debbono essere completamente separati dalla sala mediante strutture incombustibili e resistenti al

fuoco. Anche il pavimento ed il soffitto della cabina debbono avere strutture analoghe. La cabina deve avere l'ingresso direttamente dall'esterno (pubblica via, cortili o terrazzi a cielo scoperto), anche a mezzo di corridoi o scale a esclusivo servizio della cabina stessa. La porta della cabina deve aprirsi verso l'esterno. Le porte a servizio della cabina devono essere resistenti al fuoco e a chiusura automatica. Se l'accesso alla cabina avviene dall'alto il massimo dislivello ammissibile tra il piano superiore di accesso e quello della cabina non deve superare l'altezza di questa. Le eventuali scale di accesso dovranno essere resistenti al fuoco ed avere la larghezza non inferiore a m. 0,60".

7. Art. 85: Aperture prescritte nelle pareti della cabina.

L'articolo è sostituito dal seguente: "Uniche comunicazioni ammesse tra cabina e locale sono quelle costituite dalle feritoie di proiezione, di spia ed eventualmente da quelle per riflettere da palcoscenico. Le feritoie di proiezione debbono avere le dimensioni minime necessarie al passaggio del fascio luminoso. Se queste vengono usate anche per il riflettore del palcoscenico non debbono avere dimensioni superiori a cm. 50 x 50. Le feritoie di spia non possono avere, ciascuna, superficie superiore a cmq. 200. Le feritoie di protezione e di spia debbono essere protette da cristalli dello spessore minimo di mm. 5. Tali cristalli, anche se smontabili, debbono essere a tenuta di fumo. Le stesse feritoie debbono essere protette, dal lato interno della cabina, da sportelli metallici di fusione facenti corpo con le guide. E' necessario che il cristallo e lo sportello formino monoblocco. Gli sportelli debbono funzionare con comando a mano. Essi debbono essere tenuti normalmente abbassati e venire sollevati soltanto durante il tempo necessario alla proiezione. L'apparecchio di proiezione deve essere munito di tubo di smaltimento all'esterno dei gas prodotti dall'arco. Di norma le cabine devono avere aperture di luce e di aria verso l'esterno. Quando ciò non è possibile per condizione dei luoghi, la cabina deve essere provvoluta di tiraggio verso l'esterno costituito da un tubo incombustibile resistente al fuoco, di sezione non inferiore a dmq. 4".

8. Art. 89: Deposito e avvolgimento pellicole.

L'articolo è sostituito dal seguente: "Nella cabina deve essere previsto un armadio di sicurezza in muratura o calcestruzzo di cemento o di altro materiale non combustibile per la custodia delle pellicole. Tale armadio deve avere chiusura automatica. L'avvolgiforma deve essere in materiale incombustibile".

9. Art. 88: Impianti elettrici nell'anticabina.

In relazione a quanto si è detto trattando dell'art. 82 e che comportava l'abolizione dell'obbligo dell'anticabina, il titolo è modificato nel modo seguente. "Impianti elettrici".

10. Art. 90: Apparecchio di proiezione.

L'articolo è sostituito dal seguente: "L'apparecchio di proiezione deve avere dispositivi che provvedano: a) ad intercettare sicuramente il fascio luminoso diretto sulla pellicola mediante un dispositivo automatico che entri in funzione quando la velocità della pellicola scenda al di sotto del limite di 12 fotogrammi al secondo; b) a raffreddare il fotogramma in proiezione per rendere impossibile l'accensione della pellicola anche con un rallentamento della velocità di svolgimento, fino alla minima velocità di proiezione; c) a far sì che arrestandosi la marcia, o semplicemente rallentandosi sino ad una velocità di 8 fotogrammi al secondo o rompendosi la pellicola, si produca istantaneamente lo spegnimento della sorgente luminosa del proiettore, l'arresto del motore, l'accensione della illuminazione normale e quella sussidiaria della sala e servizi; d) con un unico comando a mano, atto a produrre gli effetti di cui al comma c) quando il meccanismo automatico non abbia funzionato onde limitare la temperatura di regime degli organi meccanici tra i quali scorre la pellicola ad un massimo di 40° al di sopra della temperatura ambiente. I dispositivi di cui sopra debbono essere incorporati. Le pellicole durante la proiezione debbono essere avvolte su bobine metalliche, o altrimenti resistenti al fuoco, racchiuse in apposite scatole metalliche".

11. Art. 92: Manovra di incendio (abolito integralmente)

12. Art. 152: Impianto idraulico normale di incendio.

L'articolo è modificato come segue: "Tutti i locali di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 17 debbono essere muniti di impianto fisso di idranti sotto pressione. E' fatta eccezione soltanto per i cinematografi con meno di 600 posti, a condizione però che esista, nel raggio di 50 metri dal perimetro del locale, una bocca da incendio pubblica. Gli idranti dovranno essere del tipo UNI ed essere corredati di tubazione flessibile e lancia; detti idranti dovranno sempre essere accessibili e pronti per l'uso. La Commissione Provinciale di Vigilanza stabilirà quali di essi dovranno essere muniti di manometro. Il numero degli idranti da installare nell'interno di ciascun locale, al loro ubicazione ed il loro corredo, verranno stabiliti a giudizio della Commissione Provinciale di Vigilanza. Comunque il numero degli idranti richiesti per ciascun tipo di locale, salvo l'eccezione di cui sopra, non potrà essere inferiore a: n. 1 per locali di cui al comma 1 dell'art. 17; n. 2 per locali di cui al comma 1 e 3 dell'art. 17".

13. Art. 156: Potenzialità degli impianti.

L'articolo è modificato come segue: "Le caratteristiche degli impianti idraulici normali e di riserva debbono essere tali da garantire la pressione minima di 2 atmosfere al bocchello della lancia collegata all'idrante che si trovi nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza dagli acquedotti principali e dalle pompe. Gli impianti debbono essere completamente indipendenti dagli altri impianti idraulici previsti nel locale per i diversi servizi. Potrà essere richiesta l'installazione di autoclavi e serbatoi di riserva inseriti negli impianti per maggiore sicurezza e regolarità di funzionamento".

14. Art. 180: Limitazione del deposito e nell'uso delle pellicole.

L'articolo è modificato come segue: "Nella cabina è consentito tenere, al massimo, il quantitativo di pellicole per due programmi. Le pellicole non debbono restare fuori dell'apposito armadio se non per il tempo necessario per l'uso. Tutte le pellicole debbono essere conservate nelle apposite scatole."

15. Art. 181: Limitazione nell'arredamento.

L'articolo è modificato come segue: "L'arredamento deve essere realizzato con materiale resistente al fuoco".